



## Regione Siciliana

### ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

#### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 05/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 29/10/2015 al n. 142975, con la quale il Sig. Busetta Felice Claudio, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 30/11/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Busetta Felice Claudio ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 17/01/2020;
- VISTE le note prot. n. 1680 del 15/01/2020 e 55750 del 04/11/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 30/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 112401 del 02/12/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 31/12/2020;
- VISTO il DA n. 913 del 23/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 26/09/1987, reg. n. 25, fgl n. 4, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Assistente tecnico;
- VISTO il DDG n. 5461 del 19/12/2003 con il quale il Sig. Busetta Felice Claudio, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS n. 4597 del 12/10/2005 con il quale al Sig. Busetta Felice Claudio sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4 e mesi 1;
- VISTO il DDS n. 5281 del 20/11/2020 con il quale al Sig. Busetta Felice Claudio sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza mesi 1 e giorni 28;
- VISTO lo stato di servizio militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il Sig. Busetta Felice Claudio a decorrere dal 30/12/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/12/2020	35	7	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 4597 del 12/10/2005)	4	1	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 5281 del 20/11/2020)	0	1	28
Servizio militare dal 15/07/1980 al 16/10/1981	1	3	2
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Busetta Felice Claudio, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 22 DIC. 2020



VISTO SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia  
F.to

originale aghi atti d'ufficio